

**IN BREVE n. 008-2019**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 21 febbraio 2019 per il mese di gennaio 2019**

<b>Anno</b>	<b>gen</b>	<b>feb</b>	<b>mar</b>	<b>apr</b>	<b>mag</b>	<b>giu</b>	<b>lug</b>	<b>ago</b>	<b>set</b>	<b>ott</b>	<b>nov</b>	<b>dic</b>
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	<b>102,2</b>											
<b>%</b>	<b>+0,7</b>											

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GENNAIO 2019**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,2%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **0,198457**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964	
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: GENNAIO 2019 - aggiornato: 21 febbraio 2019 - prossimo aggiornamento: 15 marzo 2019

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>102,2</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,7</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,6</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **AGENZIA ENTRATE - MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2019:** **DISPONIBILI LE SCHEDE ESPLICATIVE**

Sono state pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze e si riferiscono alle misure di carattere fiscale contenute nel decreto-legge 119/2018 e nella legge 145/2018.

Sul sito del dipartimento delle Finanze sono disponibili da oggi le schede di sintesi dei provvedimenti relativi alla manovra di bilancio per il 2019: [decreto fiscale](#) (DI 119/2018) e [legge di bilancio](#) (legge 145/2018).

In tal modo il Dipartimento, in un'ottica di semplificazione, attraverso un servizio affidabile e di immediato utilizzo, intende facilitare la consultazione da parte dei cittadini delle numerose e significative disposizioni normative di natura fiscale contenute nella manovra di fine anno.

Per ogni misura, infatti, le schede riportano le seguenti informazioni:

- norma di riferimento
- breve descrizione
- obiettivo perseguito
- destinatari
- termini di efficacia.

**CTRL + clic per aprire collegamento**

## **PENSIONI - ECCO I TAGLI SULLA PEREQUAZIONE** da PensioniOggi

<b>Il confronto tra i regimi di rivalutazione</b>				
Pensione lorda mensile da perequare al 31.12.2018	Importo perequato con legge 147/2013 (sino al 31.12.2018)	Importo perequato con legge bilancio 2019 (dal 1.1.2019)	Importo Perequato con legge 388/2000 (originariamente previsto dal 2019)	Differenza tra il regime della legge di bilancio 2019 e quello previsto dalla legge 388/2000
€ 1.500,00	€ 1.516,50	€ 1.516,50	€ 1.516,50	€ 0,00
€ 1.800,00	€ 1.818,81	€ 1.819,21	€ 1.819,49	-€ 0,29
€ 2.300,00	€ 2.318,98	€ 2.319,48	€ 2.324,44	-€ 4,96
€ 2.800,00	€ 2.815,40	€ 2.816,02	€ 2.828,96	-€ 12,94
€ 3.500,00	€ 3.517,33	€ 3.518,10	€ 3.534,74	-€ 16,64
€ 4.500,00	€ 4.522,28	€ 4.522,28	€ 4.542,99	-€ 20,71
€ 5.000,00	€ 5.024,75	€ 5.022,00	€ 5.047,11	-€ 25,11
€ 10.000,00	€ 10.049,50	€ 10.044,00	€ 10.088,36	-€ 44,36

**PensioniOggi.it**

## **PENSIONI - ADEGUAMENTI SPERANZE DI VITA**

Gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per la previdenza pubblica obbligatoria (AGO, Gestione Separata, Fondi esclusivi e sostitutivi amministrati dall'Inps) non trovano applicazione, di regola, nei confronti degli enti previdenziali privatizzati (le casse professionali) in quanto tali enti non risultano destinatari né della Riforma del 2010 né della Legge Fornero e adottano regole proprie in materia di requisiti del pensionamento. Fa eccezione a questa normativa l'Inpgi, che con la Riforma in vigore dal 2017, ha agganciato i requisiti di pensionamento dei giornalisti alla speranza di vita come accade nelle gestioni Inps.

In particolare, negli artt. 15 e 17 del DL 4/2019 il legislatore ha sospeso retroattivamente l'adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 e i successivi tre adeguamenti previsti negli anni 2021, 2023 e 2025 con riferimento, però, ai soli requisiti per la pensione anticipata standard.

#### **DECRETO LEGGE N. 4 /2019**

##### **Art. 15 - Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali**

1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».

2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

##### **Art. 17 - Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci**

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

## **LIQUIDAZIONE PENSIONI COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO**

Con la circolare n. 26 del 13 febbraio 2019, l'INPS comunica che con riferimento al personale del comparto dell'Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, è previsto l'utilizzo della nuova procedura per la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cesserà dal servizio con decorrenza 1° aprile 2019.

Da tale data, la liquidazione dei trattamenti pensionistici avverrà sulla base delle informazioni contenute nel conto assicurativo dell'iscritto.

La domanda di pensione dovrà essere presentata in modalità esclusivamente telematica e almeno sei mesi prima della cessazione dal servizio.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.26 del 13.02.2019 (documento 039)**

## **AGENZIA ENTRATE - LETTERA DI COMPLIANCE**

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, dandogli così l'opportunità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

In quest'ottica, superando il tradizionale rapporto tra fisco e contribuenti, si favorisce l'adempimento spontaneo in relazione agli obblighi dichiarativi, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri paesi e coerentemente con le linee tracciate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Per raggiungere questo obiettivo, l'Agenzia predispose e invia delle comunicazioni per segnalare eventuali anomalie, destinate ad alcune categorie di contribuenti che possono rimediare agli errori o alle omissioni attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Il contribuente, quindi, può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.

In dirittura lettere di comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo: l'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento n. 37776/2019 di attuazione dell'articolo 1 commi da 634 a 636 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

### **ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Guida (documento 040) AG.ENTRATE Provvedimento Direttoriale 37776/2019 (documento 041)**

#### **LEGGE n. 190/2014 - articolo 1**

**634.** Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

**635.** Per le medesime finalità di cui al comma 634 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

**636.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

## **PRIVACY e DL 4/2019**

**Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito del ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

Il decreto-legge in esame introduce importanti, innovative misure volte al sostegno economico e all'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Sotto il profilo della protezione dei dati personali, occorre in particolare soffermarsi sulle specifiche disposizioni che disciplinano il reddito di cittadinanza, rispetto alle quali pertanto, si formuleranno alcune osservazioni. [continua...]

## **ALLEGATO A PARTE - Memoria Garante Privacy per protezione dati in DL 4/2019 (documento 042)**

### **NUOVE REGOLE PER IL RECUPERO DEI CREDITI ECM E**

#### **AUTOFORMAZIONE** da Newsletter OMCeOMI n. 8/2019

Preso atto che per il triennio 2014/2016, il soddisfacimento dell'obbligo formativo è stato raggiunto, in media, da poco più del 50% dei professionisti sanitari, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera finalizzata a facilitare i professionisti sanitari nell'assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo. Secondo tale delibera viene data la possibilità a tutti coloro che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (entro il termine del 31 dicembre 2019). Tali crediti dovranno essere spostati autonomamente dal professionista sanitario tramite procedura informatica sul portale Co.Ge.A.P.S. e non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Tale spostamento sarà irreversibile. Per quanto riguarda il triennio formativo 2017/2019 la percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione è aumentata dal 10 al 20 per cento.

Infine, a chiarimento di quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di prima iscrizione all'Ordine.

Ogni anno il Co.Ge.A.P.S. fornirà agli Ordini un resoconto contenente l'obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dei singoli professionisti iscritti. Si sottolinea che, alla conclusione dei due trienni (quindi il 31 dicembre 2019), verrà molto probabilmente definito il quadro sanzionatorio per il professionista che non è in regola con l'assolvimento del debito formativo. Raccomandiamo quindi di consultare la propria posizione sul sito del Co.Ge.A.P.S. e di regolarsi di conseguenza, per tempo. Aggiornarsi rappresenta, per il medico e l'odontoiatra, non solo un dovere deontologico ed etico ma anche un obbligo sancito da numerose leggi.

---

## **ALLEGATO A PARTE - Delibera aggiornamento ECM CNCF 27 sett.2018 (documento 043)**

### **INPS - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI**

L'INPS ha emanato la circolare n. 30 del 15 febbraio 2019, con la quale fornisce le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (allegate alla circolare) che rappresentano i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2019, in applicazione del dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45.

**LEGGE n. 45/1990 – articolo 2 Modalità di ricongiunzione**

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. ((2))

-----  
**AGGIORNAMENTO (2)**

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 30 del 15.02.2019 (documento 044)**

**Allegato 1 (documento 045)**

**Allegato 2 (documento 046)**

**Allegato 3 (documento 047)**

**CASE DI RIPOSO: DEDUCIBILI SOLTANTO LE SPESE SANITARIE**

da Sole 24 ore - risposta 389 a cura di Giuseppe Merlino

**D** - Vorrei sapere se sono deducibili o detraibili le quote che pago mensilmente alla casa di riposo per l'accogliamento nel centro diurno di mia madre (due pomeriggi alla settimana). Faccio presente che si tratta di una persona invalida al 100% (ex legge 104) non autosufficiente.

**R** - Il lettore potrà fruire, a determinate condizioni, della deducibilità fiscale. In particolare, la disabilità della madre (se inquadrabile tra i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 104/1992) permette di beneficiare della deduzione integrale dal reddito, ex articolo 10, comma 1, lettera b, del Tuir (Dpr 917/86), per la sola parte di spesa avente natura sanitaria (quindi, spese mediche e paramediche di assistenza specifica), che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dalla casa di riposo (le spese mediche e di assistenza specifica vanno, cioè, separate dalle spese di vitto e alloggio; si vedano le circolari dell'agenzia delle Entrate 24/E/2004 e 39/E/2010).

**AGENZIA ENTRATE - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA,  
NIENTE IRPEF SUGLI ASSEGNI CONNESSI**

**Gli emolumenti corrisposti a un grande invalido in congedo aventi funzione risarcitoria e assistenziale non vanno considerati redditi e beneficiano dell'esenzione fiscale**

L'assegno di superinvalidità, l'indennità di accompagnamento e l'indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, non avendo natura retributiva.

Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle entrate con la [risposta n. 63/2019](#) all'interpello con cui la Ragioneria provinciale dello Stato chiede il corretto trattamento fiscale di una pensione privilegiata ordinaria tabellare, da liquidare a un caporale in congedo affetto da infermità contratta per causa di servizio. In particolare, l'istante, evidenziando che il trattamento pensionistico comprende, oltre all'assegno tabellare, un assegno di superinvalidità, l'indennità di accompagnamento, l'indennità per cure fisioterapiche e un'indennità integrativa speciale, chiede se gli assegni connessi alla pensione siano esenti da Irpef.

L'Agenzia, in via preliminare, ricorda che le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, non figurano fra quelle esentate dall'imposta sul reddito delle persone fisiche come, ad esempio, le pensioni di guerra (articolo 34, Dpr 601/1973). La stessa norma, però, riconosce il regime di favore agli "assegni connessi" alle pensioni privilegiate ordinarie.

Inoltre, anche la nota operativa dell'Inpdap (ora Inps) n. 36/2010 ("*Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo*") include tra gli assegni accessori esenti da Irpef:

- l'assegno di superinvalidità;
- l'indennità d'assistenza e d'accompagnamento e relative integrazioni;
- l'indennità d'assistenza e accompagnamento aggiuntivo;
- l'assegno integrativo;
- l'aumento d'integrazione per i familiari a carico;
- l'assegno d'incollocabilità.

Di conseguenza, conclude il documento di prassi, gli assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare in esame, in considerazione della loro autonomia e accessorietà rispetto al trattamento principale, possono beneficiare dell'esenzione Irpef.

## **I TAGLI ALLE PENSIONI, OVVERO PUNIRE LA VECCHIAIA** dal sito di Franco Abruzzo

Un Paese che taglia le pensioni, non ne garantisce il potere d'acquisto nel tempo, non investe in politiche attive di sviluppo e s'incammina verso la regressione economica e la permanente conflittualità sociale.

A cura di Antonio Dentato/Componente Sezione Pensionati Assidifer-Federmanager

### **TESTO IN**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25979>

## **POERIO DELLA FEDERSPEV SCRIVE AL PRESIDENTE DELLA FNOMCEO**

**Oggetto: ricorsi contro il blocco parziale della perequazione e tagli alle pensioni.**

... Certamente la FnomCeO non può svolgere un ruolo sindacale ma ritengo che nella circostanza abbia il compito istituzionale di difendere la dignità dei propri iscritti che si basa, anche e soprattutto, sulla tutela dei loro diritti economici acquisiti...

**LEGGI IN ALLEGATO A PARTE LA LETTERA (documento 048)**

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**

### **Serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" - Abbazia di Sant'Andrea di Vercelli nell' VIII centenario della fondazione**

Data di emissione 19 febbraio 2019



Vignetta: raffigura una prospettiva dell'Abbazia di Sant'Andrea di Vercelli, esempio di architettura gotica italiana ispirata ai modelli cistercensi, fondata nel 1219. Completano il francobollo le leggende "ABBAZIA DI SANT'ANDREA", "VERCELLI", "VIII CENTENARIO FONDAZIONE", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B ZONA 2". Bozzettista e incisore: Maria Carmela Perrini. Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia.

Data di emissione: 19 febbraio 2019.

Valore: tariffa B zona 2.

Tiratura: seicentomila esemplari.

Vignetta: raffigura una prospettiva dell'Abbazia di Sant'Andrea di Vercelli, esempio di architettura gotica italiana ispirata ai modelli cistercensi, fondata nel 1219. Completano il francobollo le leggende "ABBAZIA DI SANT'ANDREA", "VERCELLI", "VIII CENTENARIO FONDAZIONE", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B ZONA 2".

Bozzettista e incisore: Maria Carmela Perrini.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia.

Colori: uno.

Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 g/mq.

Supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Formato carta: 48 x 40 mm.

Formato stampa: 44 x 36 mm.

Formato tracciatura: 54 x 47 mm.

Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Foglio: ventotto esemplari.